

**ISTITUTO COMPRENSIVO II SAN MAURO TORINESE**  
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO  
SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
Via Speranza, 40 – 10099 San Mauro Torinese - Tel: 011.8223326  
Cod. Mecc. TOIC8AW001 – C.F. 80092450016  
e-mail: [toic8aw001@istruzione.it](mailto:toic8aw001@istruzione.it) – Pec: [toic8aw001@pec.istruzione.it](mailto:toic8aw001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ic2sanmaurotorinese.edu.it](http://www.ic2sanmaurotorinese.edu.it)

## **CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

I riferimenti normativi del presente protocollo sono i seguenti:

- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018
- Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole
- Linee di Orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 (che estende l'applicazione della legge 71/17 al bullismo)

La legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Art. 1, comma 2).

La legge 70/2024 definisce il bullismo “aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.”

**ATTENZIONE:** Non si può parlare di bullismo se si verificano singoli episodi di prepotenza di tipo occasionale; questi episodi, più o meno gravi, rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato).

Comportamenti occasionali di prepotenza o scherzi, che eccedono in umiliazioni, vanno comunque monitorati perché non si trasformino in bullismo.

Il bullismo ed il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti, in tutte le forme, così come previsto da:

- Artt. 3 – 33 -- 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581-582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura penale sull’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- Artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;
- Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

## NORME SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI

Gli studenti non possono utilizzare – salvo casi particolari ed esclusivamente sotto la supervisione del docente – gli strumenti digitali personali. In caso di violazione delle suddette disposizioni, sarà previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi da parte del docente, che annoterà la violazione sul registro elettronico. Il dispositivo verrà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni, o al genitore dello stesso.

L’utilizzo degli strumenti elettronici scolastici (computer, LIM ed eventuali altri strumenti di supporto scolastico) è sotto la supervisione dei docenti: gli allievi possono utilizzare programmi e visitare siti o utilizzare applicazioni esclusivamente in relazione all’attività didattica e con l’autorizzazione dell’insegnante.

Ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, “le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone”, a seguito di violazioni delle disposizioni che limitano l’utilizzo degli strumenti elettronici.

## PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

**approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del .....**

Obiettivo di questo protocollo di intervento, all’interno del regolamento scolastico, è quello di orientare la Scuola nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, al fine di poter intervenire per migliorare il clima relazionale, che è il presupposto di ogni azione formativa efficace e della prevenzione di qualsiasi atto di bullismo e cyberbullismo.

A tal proposito, l’istituto, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia. Il Dirigente Scolastico, che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti, e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

L'Istituto si è dotato di un protocollo formale per la gestione dei casi di bullismo nell'ottica dell'ascolto e della giustizia riparativa.

Il protocollo per le emergenze non vuole essere, quindi, un approccio alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo alternativo alla prevenzione, ma complementare. L'approccio della prevenzione resta di fondamentale importanza, perché permette di far crescere la consapevolezza e mantenere l'attenzione sul tema nel contesto scolastico.

L'adozione di questo protocollo per la gestione dei casi potenziali di bullismo o cyberbullismo è finalizzato a:

- evitare che un caso non venga riconosciuto;
- monitorare la situazione;
- capire il livello di gravità del caso;
- interrompere/alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo e prendersi cura della maturazione delle sue competenze sociali;
- occuparsi di tutti i soggetti coinvolti (sostenitori della vittima, complici del bullo e spettatori);
- collaborare in maniera efficace con i genitori considerandoli alleati con i quali condividere strategie, obiettivi ed informazioni sulle competenze dei ragazzi;
- costruire rete col territorio;
- rendere evidente presso gli studenti la non accettabilità di comportamenti di bullismo e cyberbullismo.

## PROTOCOLLO DI INTERVENTO DELLA SCUOLA NEI CONFRONTI DEGLI ALLIEVI COINVOLTI PER UN PRIMO ESAME DEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA INTERVENTO CON LA VITTIMA INTERVENTO CON IL BULLO

In caso di bullismo accertato e non, l'Istituto si propone di intervenire con vittima e bullo, secondo le seguenti modalità.

### **Colloquio vittima:**

- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato, senza accennare prima al motivo del colloquio e facendo in modo che i compagni non capiscano il motivo del colloquio stesso;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- ascoltare la versione della vittima, supportandola senza colpevolizzarla;
- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili).

### **Colloquio bullo:**

- accogliere il bullo in un luogo tranquillo e riservato, senza accennare prima al motivo del colloquio e facendo in modo che i compagni non capiscano il motivo del colloquio stesso;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- ascoltare la sua versione dei fatti e le motivazioni che lo hanno indotto ad assumere un determinato comportamento;
- cercare insieme possibili soluzioni agli atteggiamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione.

### **Colloquio gruppi di bulli:**

- i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non nessun soggetto coinvolto abbia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, se ritenuto necessario, si procederà al colloquio di gruppo;
- assicurare sempre la riservatezza;
- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;
- cercare soluzioni positive efficaci per far cessare le prevaricazioni.

### **Incontro vittima/bullo:**

- favorire l'incontro tra prevaricatore e vittima in un luogo tranquillo e in riservatezza;
- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola ad entrambi in modo ordinato;
- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento anche in collaborazione con il consiglio di classe.

È possibile prevedere il coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori, soltanto se si ritiene che non implichi esposizioni negative della vittima ma possa facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe; in questa circostanza si procederà sentito il parere del consiglio di classe.

L'obiettivo principale è comunque sempre quello di ricostruire un clima sereno e collaborativo nella classe.

## **STRUMENTI DI SEGNALAZIONE**

Alunni, famiglie, docenti e tutta la comunità educante si impegnano a segnalare al Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo e/o al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo, vero o presunto, di cui sono a conoscenza, in modo da attivare le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Per maggiori dettagli in merito cfr. **DOCUMENTO E-POLICY** pubblicato sul sito dell'IC2 San Mauro T.se.

Per la classificazione delle tipologie di cyberbullismo a seconda del tipo di comportamento agito, cfr. **Documento E-POLICY** e la **"Piattaforma ELISA"**.

Per le sanzioni cfr. **Regolamento disciplinare**.